

Archivio selezionato: Sentenze Consiglio di Stato

Autorità: Consiglio di Stato sez. VI

Data: 17/06/2014

Numero: 3053

Classificazioni: CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Procedimento di concorso - - punteggio

Pur essendosi esteso l'ambito del sindacato giurisdizionale con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2014, proposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

El. Ch., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ch., con domicilio eletto presso Pierluigi Aruta in Roma, via Imera, 6;

sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2014, proposto da Ga. Bo., Al. Ma. Co., Va. Pe., Pa. Fi., Fi. Della Ro., Ra. Na., Do. Ro., Ci. Ba., Gi. Ga. Fe., Fa. Be., Al. Co., Iv. Be., An. Di Se., La. Ru., Gi. Ca., Io. Sc., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Flavio Brusciano, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;

contro

El. Ch., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Chianese, con domicilio eletto presso Pierluigi Aruta in Roma, via Imera, 6;

nei confronti di

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1624 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione IV n. 5856/2013, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 2241 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione IV n. 5856/2013, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di El. Ch., della Seconda Università di Napoli e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il

consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Antonio Chianese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO

1. La dottoressa El. Ch. (in seguito "ricorrente"), con il ricorso n. 4590 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 674 del 27 giugno 2012, recante approvazione della graduatoria definitiva per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Pediatria per l'anno accademico 2011-2012, nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati ammessi.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con la sentenza n. 5686 del 2013, ha accolto il ricorso e condannato l'Università resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.

Nella sentenza il provvedimento impugnato è giudicato illegittimo, per violazione dell'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*), a causa della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove pratiche, essendosi limitata la commissione giudicatrice alla riproposizione della disposizione al riguardo del bando senza specificazioni, nonostante la genericità di tali criteri poiché recanti la sola previsione dello svolgimento delle prove in modo "corretto" e "analitico".

3. Con gli appelli in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività.

4. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2014 il difensore della parte appellata ha eccepito l'inesistenza della notifica degli appelli poiché non eseguita all'indirizzo pec del difensore comunicato agli atti di causa; alla medesima camera di consiglio, sull'accordo delle parti, la trattazione delle domande cautelari è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2014 con la fissazione di nuovi termini a difesa.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2014, il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a. e sentite le parti costituite, ha deciso di definire i giudizi con sentenza in forma semplificata, trattenendoli in decisione previa la loro riunione, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., poiché rivolti avverso la stessa sentenza.

Diritto

DIRITTO

1. La parte appellata ha eccepito in via preliminare la irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità degli appelli per la mancata indicazione del luogo di nascita degli appellanti e della abilitazione dei difensori al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e del foro di appartenenza, e per la produzione di domande, eccezioni e documenti non prodotti in primo grado.

Il Collegio rileva che negli appelli sono specificati (con riguardo in particolare all'appello n. 2241 del 2014) gli elementi identificativi degli appellanti (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale), che nessuna prova è stata allegata dell'asserita non abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dei difensori (investiti di rituale procura alle liti "in tutti i gradi", non rilevando la mancata indicazione del foro di appartenenza), e che in appello sono state dedotte specifiche censure della sentenza impugnata, come è proprio della funzione e contenuto del gravame oggetto della presente fase del giudizio, non risultando peraltro allegata documentazione né specificata dalla parte appellata l'eccezione sollevata al riguardo.

L'eccezione non può pertanto essere accolta.

2. Nell'appello n. 1624 del 2014 si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado essendosi la Commissione correttamente conformata alla previsione dell'art. 8 del bando recante i criteri di valutazione della prova pratica, a sua volta identico a quanto prescritto dal d.m. 6 marzo 2006, n. 172 (*Regolamento concernente modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina*), non sussistendo inoltre violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 poiché norma da applicare soltanto se il bando non abbia predeterminato i criteri.

Nell'appello n. 2241 del 2014 la sentenza di primo grado è anzitutto censurata per non aver dichiarato inammissibile il ricorso, data la mancata impugnazione, pur se immediatamente lesivi, del d.m. n. 172 del 2006 ovvero dei verbali n. 1, n. 9 e n. 10 dei lavori della Commissione dai quali emerge l'applicazione conforme del detto decreto ministeriale, né rilevato la carenza di interesse della ricorrente in quanto nel frattempo ammessa ad altra scuola di specializzazione. Nel merito si deducono censure, in sostanza, identiche a quelle dell'appello n. 1624 del 2014, richiamando in particolare l'avvenuta attribuzione alla prova pratica del punteggio con graduazione da 1 a 15 in relazione al parametro della qualità e completezza della relazione, con giudizio perciò idoneo, si sostiene, alla valutazione specifica delle prove, venendo poi contestati gli ulteriori motivi di censura assorbiti in primo grado.

3. Gli appelli devono essere accolti, poiché fondati nel merito per le ragioni che seguono, potendosi perciò prescindere dall'esame delle prospettate eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.

3.1. L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 172 del 2006 ha disciplinato la prova pratica, individuandola nella "*valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica*", ed ha specificato i parametri per il giudizio della prova precisando che "*si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza della relazione.*".

Queste disposizioni sono state riprodotte dall'art. 8 del bando di cui qui si tratta e dalla commissione giudicatrice nella prima riunione (verbale n. 1), dedicata alla definizione dei criteri di valutazione delle prove.

I criteri in questione risultano specificati in modo sufficiente a far ritenere soddisfatta l'esigenza della loro previa determinazione, essendo difficile individuare sub articolazioni di parametri quali la correttezza, l'analiticità, la qualità e la completezza, nel momento in cui si prevede che l'elaborato deve essere anzitutto corretto e analitico e, ciò riscontrato, graduato secondo la qualità e la completezza, potendo invero la prova risultare svolta in modo corretto, poiché privo di errori, ma ciò nonostante generico, in modo analitico, ma erroneo e perciò scorretto, ovvero in modo corretto e analitico ma, comunque, con minore o maggiore qualità e completezza, risultando così dalla correlazione e applicazione di tali parametri un giudizio articolato e significativo.

3.2. Si esaminano ora le censure di primo grado riprodotte con memoria dalla parte appellata, recanti il vizio del difetto di motivazione del provvedimento impugnato in prime cure, per:

- la mancata motivazione dei voti attribuiti alla prova pratica;
- la palese insufficienza di elaborati cui pure è stato attribuito il voto di 15;
- la non predeterminazione dei criteri di valutazione;
- le gravi irregolarità riscontrate, di certo sindacabili dal giudice amministrativo a fronte di valutazioni prive di discrezionalità poiché relative all'accertamento di requisiti di tipo attitudinale - culturale;
- l'omessa apposizione, sugli elaborati, dei voti assegnati e della firma dei commissari;
- l'inspiegabilità, con ciò, del voto basso assegnato alla ricorrente;
- l'ingiustificata assegnazione del massimo voto agli elaborati di due candidate (Be. e Di Se.) pur a fronte della loro insufficienza, provata da palesi errori.

Sono contestate quindi le censure dedotte dagli appellanti avverso la sentenza gravata.

3.3. Le censure sintetizzate nel punto precedente (in disparte dall'esame già sopra svolto di quella sulla mancata predeterminazione dei criteri) sono da respingere, poiché:

- questo Consiglio ha chiarito che l'obbligo di motivazione nelle procedure selettive è validamente adempiuto con l'attribuzione di punteggi numerici, tanto più se, come nella specie, risultano predeterminati i criteri della valutazione (Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1427);
- tutti i componenti della Commissione hanno firmato il verbale (n. 10) relativo ai lavori di valutazione delle prove pratiche e siglato il quadro dei voti assegnati a ciascun elaborato, con ciò

palesemente esprimendo la consapevole assunzione di responsabilità in ordine a ciascun punteggio attribuito;

- non risultano specificate le dedotte irregolarità, tali da configurare circostanziati vizi di legittimità;
- le valutazioni di cui qui si tratta costituiscono esercizio tipico della discrezionalità tecnica, al cui riguardo questo Consiglio ha chiarito che, pur essendosi esteso l'ambito del sindacato giurisdizionale con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, *"resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile"* (Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4283); ciò che avverrebbe nella specie se il Collegio giudicasse gli elaborati dei candidati sostituendo la propria valutazione comparativa a quella della commissione, a fronte di censure specifiche riguardanti due elaborati (su 41) relative all'asserita estraneità della tematica dei tumori ipofisari rispetto alla trattazione delle cause dell'iperinsulinemia (elaborato della dott.ssa Be.) e all'uso del termine "regione paratiroidea" in luogo di quella di "regione parotidea" (elaborato della dott.ssa Se.), non apparendo questi asseriti errori comunque palesemente eccedenti ogni margine di opinabilità e perciò tali da comportare il sindacato di legittimità del complessivo giudizio tecnico espresso sulle prove.

4. Per le ragioni che precedono gli appelli sono fondati e devono essere accolti.

La particolare articolazione dei profili di diritto delle controversie giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GIU. 2014.

Archivio selezionato: Sentenze Consiglio di Stato

Autorità: Consiglio di Stato sez. VI

Data: 06/05/2014

Numero: 2295

Classificazioni: CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Procedimento di concorso - - commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza

La difficoltà del giudice amministrativo nell'esercitare un sindacato intrinseco in presenza di procedure concorsuali, in cui al di là delle previsioni del bando, sono forti la caratterizzazione da parte dei componenti della commissione e le valutazioni, anche soggettive, espresse dai componenti di questa, non deve

condurre ad una rinuncia all'esercizio di un sindacato, che tenda ad una tutela giurisdizionale sempre più effettiva, anche se deve nel contempo essere evitato il rischio di sconfinamenti da parte del giudice nell'attività amministrativa di diretta valutazione, propria solo dell'amministrazione e delle commissioni giudicatrici. Ciò premesso, i difficili spazi in cui deve muoversi il giudice amministrativo debbono essere individuati rispettando anche la specificità della materia in oggetto: si può, infatti, ammettere un sindacato anche intrinseco tenendo conto, però, che le valutazioni della commissione, per quanto opinabili, devono pur sempre essere considerate legittime allorché rientrano nell'ambito delle soluzioni tecniche potenzialmente corrette e ammissibili.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2009, proposto da:
Za. Lu., rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il signor Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Qu. Fr. Ma., non costituita in questo grado;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 28/2008, resa tra le parti, concernente giudizio finale concorso a professore universitario di prima fascia di storia dell'architettura

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Ribolzi, per delega dell'avvocato Viciconte, e l'avvocato dello Stato Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO e DIRITTO

1.- Il professor Lu. Za. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana 22 gennaio 2008 n. 28 che ha respinto il ricorso di primo grado dallo stesso proposto avverso gli atti del concorso universitario a professore di prima fascia nel settore "Icar/18 - Storia dell'architettura" bandito dal Rettore dell'Università di Firenze con decreto n. 314 del 2002.

All'esito della valutazione comparativa sono risultati idonei i professori Gabriele Morelli e

Francesco Qu., mentre è risultato non idoneo, insieme ad altri tre candidati, l'odierno ricorrente.

L'appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza, che ha disatteso le censure di primo grado incentrate sulla incongruità del giudizio valutativo espresso dalla commissione giudicatrice sui curricula scientifici dei candidati e sulle loro esperienze didattiche, e ne chiede la riforma, con consequenziale accoglimento del ricorso di primo grado e con l'annullamento degli atti in quella sede impugnati.

Si è costituita in giudizio l'Università degli studi di Firenze per resistere all'appello e per chiederne la riezione.

L'appellante ha depositato memoria illustrativa in vista dell'udienza di discussione del ricorso.

All'udienza pubblica del 18 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è infondato e va respinto.

3.- Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver applicato correttamente i principi giurisprudenziali in tema di discrezionalità tecnica. Deduce in particolare l'appellante che il Tar avrebbe rinunciato ad esercitare un sindacato di tipo intrinseco sulle valutazioni della Commissione giudicatrice, limitandosi a riscontrarne la mera regolarità formale. La censura non appare meritevole di favorevole apprezzamento.

Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado non si sia sottratto, come lamentato dall'appellante, dall'esercitare il tipico sindacato consentito al giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.

Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni della commissione d'esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l'aspetto più strettamente tecnico.

Infatti, superata ormai da tempo l'equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2009, n. 4960, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635).

La giurisprudenza ha colto in tale ambito valutativo il difficile crinale sul quale deve muoversi il giudice amministrativo essendo "chiara la difficoltà da parte del giudice nell'esercitare un sindacato intrinseco in presenza di procedure concorsuali, in cui al di là delle previsioni del bando, sono forti la caratterizzazione da parte dei componenti della commissione e le valutazioni, anche soggettive, espresse dai componenti di questa. Tale difficoltà non deve condurre ad una rinuncia all'esercizio di un sindacato, che tenda ad una tutela giurisdizionale sempre più effettiva, anche se deve nel contempo essere evitato il rischio di sconfinamenti da parte del giudice nell'attività amministrativa di diretta valutazione, propria solo dell'amministrazione e delle commissioni giudicatrici" (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635).

Ciò premesso, i difficili spazi in cui deve muoversi il giudice amministrativo debbono essere individuati rispettando anche la specificità della materia in oggetto: si può infatti ammettere un sindacato anche intrinseco tenendo conto, però, che le valutazioni della commissione, per quanto opinabili, devono pur sempre essere considerate legittime allorché rientrino nell'ambito delle soluzioni tecniche potenzialmente corrette e ammissibili.

Venendo ai temi specifici del presente giudizio, la sentenza di primo grado non pare nel caso specifico affetta dal denunciato vizio di omesso esercizio del sindacato giurisdizionale nella parte in cui, sulla base dei parametri valutativi delineati dall'articolo 4 del d.P.R. 117 del 2000 (recante il Regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori) ha ritenuto attendibile il giudizio espresso unanimemente da tutti i commissari in ordine alla non perfetta aderenza della produzione scientifica dell'originario ricorrente rispetto all'ambito disciplinare relativo alla cattedra posta al concorso. Considerata l'unanimità e la congruità, in rapporto ai vizi denunciati, della valutazione tecnica compiuta dalla commissione d'esame, il Tar non ha affatto omesso l'esame della valutazione della commissione, ma l'ha piuttosto ritenuta legittima, in quanto non affetta da errori metodologici o da incoerenze logiche o motivazionali.

Sotto tale profilo, l'appello risulta ai limiti dell'ammissibilità processuale posto che la censura sul punto articolata appare generica e priva di specificità.

Nell'atto d'appello non si rinviene, infatti, alcuna specifica doglianza che faccia leva sul dato che in primo grado fosse stata dimostrata la piena aderenza della produzione scientifica del ricorrente alla materia oggetto di concorso, ciò di cui non avrebbe tenuto conto la sentenza. Né appare chiaro qual

sia lo specifico errore commesso dalla commissione per non aver considerato pienamente congruente la produzione scientifica del candidato rispetto alla materia oggetto di concorso (tema questo sul quale si tornerà più avanti, al punto 6).

4.- Sotto distinto profilo, l'appellante censura la impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha disatteso il motivo di primo grado col quale si lamentava che la commissione d'esame non avrebbe considerato tutte le opere del candidato risultanti dal curriculum depositato congiuntamente alla domanda di iscrizione.

Rileva il Collegio che anche tale censura non può trovare accoglimento.

Ed invero, la lamentata lacunosità dell'operato della commissione nella valutazione di tutta la rimarchevole e ponderosa produzione scientifica del candidato, non solo non corrisponde all'effettiva attività valutativa posta in essere dall'organo tecnico, dato che anche nei giudizi individuali dei commissari viene evidenziato il numero molto elevato di pubblicazioni del prof. Zancheri pari, nell'insieme, a 174 opere edite anche con case editrici di grande diffusione (cfr., ad esempio, il giudizio individuale espresso dal commissario prof. Ricci); tuttavia la censura si pone in contrapposizione con quanto stabilito dal bando, col quale è stata indetta la procedura comparativa per cui è giudizio, che espressamente stabiliva che "ai fini di una adeguata valutazione da parte della Commissione, il candidato può presentare tutte le pubblicazioni scientifiche che ritiene utili, indicando le più significative tra esse fino ad un massimo di 10 (dieci). L'indicazione di un numero di pubblicazioni superiore rispetto a quello previsto comporta l'esclusione del candidato dalla valutazione comparativa".

Ora, da tale espressa previsione del bando, si ricava che, nel caso concreto, la Commissione avrebbe potuto addirittura limitare legittimamente il suo giudizio alle sole pubblicazioni allegate dal candidato (e cioè all'elenco delle dieci pubblicazioni sottoposte alla valutazione della commissione). Da tale punto di vista appare dunque incensurabile la impugnata sentenza nella parte in cui ha posto in rilievo che "spettava al candidato indicare le opere ritenute più utili per la valutazione", ribadendo che per le "opere redatte in collaborazione con altri soggetti, occorre far riferimento non tanto alla materiale identificazione delle parti elaborate dal candidato, quanto piuttosto all'apporto di quest'ultimo sulla base della specificità dei contenuti in relazione alla propria preparazione specialistica".

5.- Tale ultima notazione è utile ad introdurre l'esame di altro motivo di censura, proposto in primo grado ed in questa sede reiterato, col quale l'appellante ha lamentato l'illegittimità del giudizio espresso sulle pubblicazioni a più nomi offerte all'esame della commissione, giudizio che è risultato negativamente influenzato dalla difficoltà della commissione di individuare l'effettivo contributo del concorrente nelle predette opere collettanee.

Anche tale censura non merita condivisione.

Va infatti osservato che, da un'analisi della controversa (sotto il divisato profilo) opera intitolata "I teatri storici della Toscana", il professor Za. viene indicato come direttore dell'indagine tecnica, senza tuttavia che risulti nessuna ulteriore esplicitazione riguardo al suo personale apporto.

La commissione, dunque, valutando nel suo giudizio complessivo che "l'apporto del candidato in pubblicazioni insieme con altri studiosi non è sempre chiaramente individuabile" non ha fatto altro che esprimere un giudizio coerente rispetto a quanto risultante dalla esibita documentazione, riprendendo i singoli pareri dei commissari (cfr. pareri del prof. Ciucci, del prof. Ciotta e del prof. Godoli) i quali si sono attenuti ai criteri di valutazione deliberati dalla stessa commissione il 14 ottobre 2002.

D'altra parte, in relazione alla citata pubblicazione, l'apporto dell'odierno appellante non poteva desumersi, come torna a prospettare l'appellante, dallo stesso frontespizio dell'opera, posto che sullo stesso è riportata soltanto l'indicazione secondo cui direttore della ricerca storica è la professoressa Zorzi, mentre il prof. Za. è indicato soltanto come "direttore dell'indagine tecnica", espressione dalla quale non è possibile desumere un contributo scientifico ricollegabile in senso stretto con la storia dell'architettura (e cioè con la materia oggetto della procedura comparativa). Né rileva che in altra precedente tornata concorsuale la stessa opera fosse stata positivamente valutata in favore

dell'odierno appellante, atteso che non è chiaro se si trattasse anche in quel caso di una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di storia dell'architettura né in ogni caso si ha contezza dell'iter logico seguito in quell'occasione dalla commissione per formulare l'asserito giudizio di congruenza della pubblicazione rispetto alla cattedra oggetto di concorso. Per concludere, la commissione d'esame non risulta aver fatto mal governo dei criteri valutativi adottati e, per quel che più specificamente rileva, del principio secondo cui " nel caso di lavori di collaborazione, si prenderanno in esame solo i contributi in cui è chiaramente distinguibile l'apporto individuale del candidato".

6.- Sotto distinto profilo l'odierno appellante censura anche l'erronea applicazione del criterio inerente la "congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura...".

La "congruenza" è anche uno dei parametri specificatamente indicati dall'art. 4 c.2 lett. c), del d.P.R. n. 117 del 2000 "per misurare il profilo scientifico dei candidati, ragione per cui tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 473).

Anche con riferimento a tale censura, il ricorrente non sembra aver fornito elementi persuasivi che facciano ritenere che la valutazione della Commissione, in relazione alla valutazione operata sulla sua pubblicazione dal titolo " la legislazione medicea sull'ambiente", sia frutto di un errore nell'uso delle regole tecniche, posto che non viene messa in luce la congruità dell'opera rispetto ai criteri utilizzati dalla commissione né in rapporto alla stretta inerenza dell'opera con la storia dell'architettura (vertendo la stessa sull'approfondimento della legislazione medicea in materia di ambiente, rispetto alla quale l'architettura non sembra costituire elemento di specifica ricerca).

Appare, ancora, priva di fondamento anche la doglianza di parte appellante che censura l'illogicità del giudizio della Commissione sotto il profilo che lo stesso si sarebbe basato sull'esame una sola opera. Ed, infatti, non solo il giudizio generale, ma anche i giudizi individuali dei commissari (prof. Ciucci, prof. Ciotta e prof. Godoli) evidenziano come siano più d'una le opere presentate dal prof. Za. che non sono state giudicate congrue o comunque rilevanti in base ai prefissati criteri di valutazione: in particolare, tale non positivo (sotto i profili divisati) giudizio ha riguardato le pubblicazioni intitolate " I Teatri storici della Toscana", "La legislazione medicea sull'ambiente" e "Il nuovo Teatro Niccolini".

Si tratta pertanto di una consistente parte delle opere offerte dall'interessato all'esame della commissione di concorso.

7.- Con altro motivo si riproducono almeno in parte le censure già avanzate col primo motivo e si prendono in considerazione indistintamente sia l'attività didattica che la produzione scientifica del candidato (già oggetto del primo motivo).

L'appellante, in particolare, lamenta che non sia stato preso in considerazione nella sua interezza e completezza il proprio curriculum, a prescindere dalla produzione scientifica specificamente sottoposta (nel suddetto limite numerico di dieci opere) all'esame della commissione.

Osserva il Collegio che la deduzione dell'appellante si rivela sul punto irrilevante, in quanto proprio la previsione del primo criterio di valutazione ("originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico") esclude che la valutazione dell'anzianità e degli anni di ricerca in sé considerati possa essere valorizzata come dato a sé stante, sulla base del mero calcolo matematico degli anni di attività accademica (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079). Il Giudice di primo grado ha coerentemente stigmatizzato il carattere assorbente e prioritario della valutazione operata dalla commissione sulle evidenze scientifiche dei candidati, sulla base della scelta del singolo candidato di individuare e selezionare "le opere ritenute rilevanti al fine di illustrare il grado di maturità scientifica raggiunto".

Tale rilievo, rimasto peraltro non efficacemente censurato, attribuisce alla costruzione logico-giuridica del giudice di primo grado una portata non proficuamente contrastata dal ricorso in appello.

8.- Per quanto riguarda le doglianze, qui reiterate, relative al giudizio espresso dalla commissione sul profilo curriculare del professor Qu., giova premettere che il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati.

Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal richiamato d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell'esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6188, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Da ultimo, non può essere tralasciato il fatto che le censure dell'odierno appellante sono state rivolte solo contro uno dei due candidati risultati idonei con tre punti, mentre nessuna censura viene proposta rispetto ad altro candidato che pure ha riportato tre punti, come pure in confronto di altra candidata che, pur avendo una consistente produzione scientifica (180 titoli), ha ottenuto solo due punti, risultando non idonea al pari del prof. Zancheri ma con punteggio rispetto a questi superiore.

9.- In conclusione, il giudizio tecnicodiscrezionale espresso dalla commissione esaminatrice, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non risulta viziato da difetto di istruttoria, illogicità o ingiustizia manifesta, né da sviamento di potere, così come lamentato dall'odierno appellante.

Dal che consegue la reiezione dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.

10.- Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda trattata.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (Rg n. 2077/09), come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 MAG. 2014

Archivio selezionato: Sentenze Consiglio di Stato

Autorità: Consiglio di Stato sez. IV

Data: 04/03/2014

Numero: 996

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnabilità dell'atto - - in genere

Testo

E' inibito al giudice amministrativo, laddove venga in gioco la discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Pubblica amministrazione, sovrapporre un proprio giudizio tecnico a quelli espressi dall'Amministrazione, eccezion fatta per le sole ipotesi di macroscopica erroneità o illogicità della valutazione compiuta dagli organi preposti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 6015 del 2010, proposto da METALLURGICA LEGNANESE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Gentile e Alberto Barletta, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122,

contro

la PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo e Marialuisa Ferrari, con domicilio eletto presso l'avv. prof. Piero D'Amelio in Roma, via della Vite, 7,

nei confronti di

- CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del Comandante pro tempore, e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1, in persona del Direttore pro tempore, non costituita;

- A.R.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

- COMUNI DI RESCALDINA, CERRO MAGGIORE e UBOLDO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti;

- AMIACQUE S.r.l. ed ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite;

- ENEL SOLE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE NORD EST LOMBARDIA, TRIVENETO, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per l'annullamento e/o la riforma,

previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza nr. 192/2010 del 18 novembre 2009, depositata in data 27 gennaio 2010, mai notificata, con cui la Sezione Seconda del T.A.R. della Lombardia ha respinto il ricorso nr. 1905/2009 proposto dalla Metallurgica Legnanese S.p.a. contro la Provincia di Milano ed altri. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria prodotta dalla Provincia di Milano in data 16 gennaio 2014 a sostegno delle proprie difese;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 3731 del 29 luglio 2010, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Giovanni Sciacca (su delega dell'avv. Bartolomeo), per la Provincia di Milano, l'avv. Antonio Romano (su delega dell'avv. Gentile) per la appellante e l'avv. dello Stato Anna Collabolletta per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO

La società Metallurgica Legnanese S.p.a. ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha respinto il ricorso che essa

aveva proposto avverso gli atti con cui la Provincia di Milano, pronunciandosi su un progetto di ampliamento di immobile adibito ad attività industriale sito in territorio del Comune di Rescaldina, aveva espresso un giudizio di incompatibilità dell'intervento con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

L'appello è stato affidato ai seguenti motivi:

1) error in iudicando; infondatezza dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado; carenza di istruttoria; manifesta illogicità (in relazione all'arbitrarietà del giudizio di incompatibilità per l'area classificata a "robiniato misto", basato sull'indimostrato presupposto di una tendenza di tale area a evolvere in "querceto");

2) error in iudicando; infondatezza dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado; inadeguata valutazione delle circostanze; manifesta illogicità (con riferimento al giudizio negativo espresso dall'Amministrazione per la parte residua dell'area interessata dall'intervento, classificata a "querceto");

3) error in iudicando; violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, nr. 31; violazione e falsa applicazione della legge regionale della Lombardia 28 ottobre 2004, nr. 27; violazione e falsa applicazione della Circolare 24 aprile 2009, nr. 7; violazione e falsa applicazione del vigente Piano di indirizzo forestale (P.I.F.) della Provincia di Milano (con riguardo alla relativa censura, non esaminata dal primo giudice).

Si è costituita la Provincia di Milano, opponendosi con atto di stile all'accoglimento del gravame; altrettanto hanno fatto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Ministero dell'Interno.

All'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2010, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

All'udienza del 18 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

DIRITTO

1. Il presente contenzioso concerne il giudizio negativo espresso dalla Provincia di Milano in ordine alla compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.C.T.P.) dell'intervento proposto dall'odierna appellante, Metallurgica Legnanese S.p.a., al fine di ampliare un immobile in sua proprietà, sito in territorio del Comune di Rescaldina e adibito a stabilimento industriale. Detto parere negativo, concretatosi in apposita delibera di Giunta provinciale e basato su una relazione tecnica predisposta dagli uffici competenti, è motivato col contrasto dell'intervento con il particolare pregio ambientale e paesaggistico dell'area di riferimento: in particolare, trattandosi di area boscata, il P.T.C.P. richiama le tutele all'uopo predisposte dal Piano di indirizzo forestale (P.I.F.), sulla base delle quali l'Amministrazione ha ritenuto l'intervento de quo in parte precluso dal divieto assoluto di mutamenti di destinazione d'uso posto dall'art. 26 del P.I.F. per le aree classificate a "querceto", e per la parte residua - laddove l'area risulta classificata a "robiniato misto" - in concreto incompatibile con le caratteristiche della zona.

Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il T.A.R. della Lombardia ha respinto le doglianze formulate dalla società proponente avverso il citato parere negativo, assumendo che, quanto all'area classificata a "robiniato", il giudizio di incompatibilità si fondasse su una valutazione tecnica non manifestamente erronea e quindi non sindacabile in sede giurisdizionale, e che, quanto all'area classificata a "querceto", il divieto assoluto di modifiche posto dal P.I.F. impedisse a monte ogni valutazione degli specifici connotati dell'intervento.

Con l'appello oggi all'esame della Sezione, l'originaria ricorrente reitera le censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, assumendo l'erroneità delle conclusioni del primo giudice.

2. Tuttavia, l'appello è infondato e va conseguentemente respinto.

3. Col primo motivo, parte appellante riproduce la censura di carente istruttoria in relazione alla parte dell'intervento ricadente in area classificata dal P.I.F. come "robiniato misto": al riguardo, va precisato che tale classificazione non rientra - diversamente da quella a "querceto" - fra quelle per le quali il P.I.F. vieta qualsiasi mutamento di destinazione d'uso, stabilendosi piuttosto che gli interventi debbano essere assoggettati a verifica di compatibilità da parte delle competenti Autorità.

Come già accennato, per questa parte l'intervento è stato ritenuto incompatibile con la salvaguardia del valore paesaggistico e ambientale della zona, a causa delle caratteristiche specifiche dell'area in questione, la quale avrebbe palesato la tendenza a trasformarsi col tempo in querceto, e quindi a ricadere in un'eventuale futura variante del P.I.F. fra quelle soggette a più incisiva e rigorosa tutela. L'appellante assume che tale giudizio non sarebbe supportato da adeguata istruttoria, e che - al contrario - poiché la classificazione a robinieto misto risale a tempi relativamente recenti (2004) sarebbe del tutto inverosimile che in un arco temporale così breve possano essersi prodotte in loco trasformazioni così profonde; di conseguenza, il giudizio di incompatibilità dell'Amministrazione dovrebbe considerarsi sostanzialmente privo di motivazione.

Tali argomentazioni non persuadono il Collegio.

E, difatti, dall'esame della documentazione in atti emerge con evidenza che le conclusioni dell'Amministrazione risultano fondate su un'istruttoria tecnica nel corso della quale sono state prese in esame le caratteristiche specifiche dell'area, con indicazione anche del valore quantitativo degli elementi arborei riconducibili alla tipologia "querceto" la cui presenza è stata riscontrata nell'ambito della più vasta area classificata a "robinieto"; di modo che non può affermarsi, come vorrebbe l'istante, che quella della tendenza della zona a trasformarsi col tempo da robinieto a querceto sia una mera "convinzione soggettiva", trattandosi invece di un giudizio tecnico, certamente contestabile e opinabile, ma non qualificabile in termini di arbitrarietà o manifesta erroneità.

Ne discende che devono trovare applicazione, nella specie, i noti principi circa l'impossibilità per l'organo giurisdizionale, laddove venga in gioco la discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla p.a., di sovrapporre un proprio giudizio tecnico a quelli espressi dall'Amministrazione, eccezion fatta per le sole ipotesi - che comunque qui non sussistono - di macroscopica erroneità o illogicità della valutazione compiuta dagli organi preposti.

Con riguardo al caso che qui occupa, non è fuori luogo sottolineare - come opportunamente fatto anche dal primo giudice - che per le aree boscate, se è vero che il P.T.C.P. richiamava le tutele predisposte dal P.I.F., ciò non escludeva che l'Amministrazione provinciale fosse chiamata a esprimere un giudizio di compatibilità degli interventi non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello dell'impatto sulla rilevanza paesaggistica che lo stesso rinvio al Piano forestale presupponeva; in altri termini, il rinvio al P.I.F. non esauriva gli strumenti di tutela delle aree de quibus, essendo chiamata la Provincia a una considerazione "integrata" dei valori paesaggistici e ambientali delle zone in questione.

4. I rilievi da ultimo svolti aiutano a comprendere anche l'infondatezza del terzo motivo d'appello, con il quale la società istante ripropone una doglianza a suo dire non esaminata dal T.A.R., e cioè quella relativa all'asserito contrasto col P.I.F. del giudizio espresso dalla Provincia, in parte qua. In sostanza, si assume che, una volta demandata al P.I.F. la tutela delle aree boscate, e atteso che questa viene predisposta attraverso la classificazione delle varie aree per tipologia della vegetazione esistente su di esse, un giudizio del tipo di quello nella specie emesso dalla Provincia (basato, come si è detto, su una supposta tendenza dell'area a evolvere da robinieto a querceto) finirebbe per anticipare in modo non consentito una vera e propria variante al P.I.F., in tal modo espropriando della propria potestà l'Autorità preposta alla pianificazione forestale.

La censura non può essere condivisa, essendo evidente, alla luce di quanto più sopra esposto, che il giudizio espresso dall'Amministrazione provinciale sulle caratteristiche dell'area in questione rientra a pieno titolo fra quelli consentiti dalla considerazione delle sue specifiche caratteristiche, che la detta Amministrazione è chiamata a effettuare ai fini della verifica sulla compatibilità degli interventi con i valori paesaggistici e ambientali da salvaguardare; il che non esclude affatto, come è ovvio, che tale giudizio, ove condiviso anche dal pianificatore forestale, possa in futuro portare anche a una coerente revisione del P.I.F. per la parte che qui interessa.

5. Infine, va disatteso anche il secondo mezzo, con il quale parte appellante reitera le critiche formulate avverso gli atti impugnati con riferimento alla parte relativa alla porzione residua

dell'area interessata dal progettato intervento di ampliamento, come detto classificata dal P.I.F. a querceto.

In estrema sintesi, si assume l'erroneità del giudizio negativo espresso dalla Provincia in quanto non fondato su una disamina delle caratteristiche concrete dell'intervento proposto, le cui modalità esecutive sarebbero state tali da assicurare la conservazione del querceto e il mantenimento della sua funzione specifica di bosco.

Sul punto, la Sezione non può non convenire con l'avviso del primo giudice, nel senso che il divieto assoluto di mutamenti d'uso imposto dall'art. 26 del P.I.F. per le aree soggette a talune classificazioni, fra le quali appunto il "querceto", va assimilato a un vero e proprio vincolo di inedificabilità assoluta: di conseguenza, ogni provvedimento autorizzativo di interventi in tali aree sarebbe radicalmente illegittimo, senza alcuno spazio per una considerazione delle sue specifiche caratteristiche e modalità esecutive.

6. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s'impone la reiezione dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.

7. In considerazione dell'omesso svolgimento di alcuna difesa nel merito da parte delle Amministrazioni appellate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAR. 2014

Archivio selezionato: Sentenze Consiglio di Stato

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 17/07/2014

Numero: 3773

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Istruzione e prove - - in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2009, proposto dal signor Sp. Fr., rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Pellicanò e Giuseppe Morabito, con domicilio eletto presso l'avvocato Roberto Marino in Roma, via Giuseppe Donati, 32;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 2007/1334, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Stefania Masini, su delega dell'avvocato Giuseppe Morabito, e A. Orofino su delega dell'avvocato Mario De Tommasi;

Fatto

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza 20 dicembre 2007, n. 1334 ha respinto il ricorso n. 462 del 1997, proposto dall'attuale appellante per l'annullamento della dispensa dal servizio per inabilità.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l'Amministrazione non si trovava di fronte ad una pluralità di pareri, di eguale valore, fra cui esercitare una scelta motivata, ma in presenza di un verbale, redatto dalla C.M.O. preposta a valutare gli aspetti medico-legali della vicenda sottoposta al suo esame, che ha reputato l'affezione lamentata dalla dipendente ("miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica") come di verosimile natura congenita e comunque non dipendente da causa di servizio.

L'appellante contestava la sentenza del TAR, riproponendo in sostanza i motivi del ricorso di primo grado ed insistendo per l'ammissione di una consulenza tecnica.

Con l'appello in esame, si chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 10 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto

DIRITTO

1. L'appellante, nella qualità di erede del coniuge, ex dipendente comunale, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Dirigente del settore AA.GG. - Ufficio Personale del Comune di Reggio Calabria, n. 9484 del 7 marzo 1997, di presa d'atto del verbale n. 474 del 9 maggio 1996 redatto dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Messina a seguito di visita della dipendente, nonché del medesimo verbale.

In particolare, la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Messina, con il predetto verbale n. 474 del 9.5.1996, aveva diagnosticato la presenza di "miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica di verosimile natura congenita e secondaria ipertensione arteriosa non dipendente da causa di servizio".

2. Nel merito si deve prima di tutto rilevare che l'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata è insussistente, posto che tale provvedimento è motivato per relationem nella parte in cui prende necessariamente atto delle risultanze del verbale della Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Messina e ritiene di non doversene e di non potersene discostare, facendole integralmente proprie.

Con riguardo al dedotto difetto di istruttoria, si osserva che, come risulta dal verbale impugnato, la Commissione Medica ha rilevato che la dipendente, lamentando di soffrire di "cardiomiopatia dilatativa in iperteso" e riferendo "di non avere sofferto di malattia reumatica" ha espresso il seguente giudizio diagnostico: "miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica di verosimile natura congenita e secondaria ipertensione arteriosa".

Pertanto, la Commissione non solo ha ritenuto che detta patologia avesse "natura congenita", ma che essa non potesse essere stata determinata "da eventi legati al servizio prestato, in quanto a motivo delle mansioni svolte non può essere stato sottoposto ad eventi stressogeni psicomotivi tali da determinare uno stato ipertensivo".

Si deve precisare che la dipendente era operatore addetto all'assistenza agli anziani, nelle rispetto delle mansioni proprie della qualifica, e provvedeva alla pulizia personale dei ricoverati anziani autosufficienti, attività che non è considerata normalmente stressante sotto un profilo valutativo meramente oggettivo.

Peraltro, la consulenza di parte allegata al ricorso di primo grado, con cui si contesta il parere tecnico dell'indicata commissione medica, non dimostra che la causa della malattia sia da ricondurre ad un determinato fattore di stress o di condizioni di lavoro, limitandosi ad ipotizzare che la valvulopatia mitralica potrebbe essere ricondotta ad una malattia reumatica o ad uno stato di ipertensione arteriosa ed ipotizzando anche che la valvulopatia mitralica in questione potrebbe avere "verosimilmente natura congenita", pur rilevando la "rarietà scientifica accertata di tale evento".

Pertanto, tale consulenza non afferma nulla sicuramente contrario alle valutazioni tecnico-scientifiche della Commissione medica, limitandosi ad un ragionamento ipotetico che non è in grado di rimettere in discussione dette valutazioni.

Nella specie, non sussistono i presupposti per disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

Infatti, come è stato rilevato dalla giurisprudenza (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 786), essa non è un mezzo di prova vero e proprio, ma uno strumento istruttorio per la soluzione, sulla base delle acquisizioni di causa, di questioni di carattere non strettamente giuridico con l'ausilio di un soggetto o di un organo tecnicamente qualificato.

La consulenza tecnica d'ufficio non può dunque comportare il ribaltamento della motivata e ragionevole valutazione tecnica, effettuata in sede amministrativa: il sindacato di legittimità del giudice amministrativo - quando sia contestata una valutazione tecnica - attiene principalmente ad un controllo di tipo estrinseco, ossia limitato alla valutazione di figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza o illogicità della motivazione ed è volto ad accertare che questa sia congrua e dettagliata e dia conto di tutti gli elementi dell'offerta e delle ragioni per le quali essa venga considerata inattendibile, mentre può essere esteso a profili intrinseci solo quando venga in rilievo un vizio che attiene alla palese scorrettezza dell'operazione tecnica o del procedimento applicativo eseguiti, nella specie non dedotti con concretezza, specificità e precisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1085).

3. Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1219 del 2009 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUG. 2014.

Autorità: Consiglio di Stato sez. VI

Data: 20/02/2014

Numero: 838

Classificazioni: ATTO AMMINISTRATIVO - Discrezionalità amministrativa

Se, certamente, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo implica un pieno accesso ai fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, estendendosi anche ai profili tecnici e alla coerenza logica del ragionamento, si deve, tuttavia, rilevare che, quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso di specie, in cui si tratta di valutare il pregio tecnico-scientifico delle pubblicazioni scientifiche ai fini del conseguimento della idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai naturali margini di opinabilità. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2013, proposto da:
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e
Università degli studi di Macerata, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Do. So., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Bettoni, con
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, piazza del
Fante, 10;

sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2013, proposto da:
Università degli Studi di Macerata, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo
in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;

contro

Do. So., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Bettoni, con
domicilio eletto presso lo studio della medesima in Roma, piazza del
Fante n. 10;

nei confronti di

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2796 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona: Sezione I n. 00090/2013,
resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità
all'abilitazione di professore universitario di ruolo;

quanto al ricorso n. 3694 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona: Sezione I n. 00090/2013,
resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità
all'abilitazione di professore universitario di ruolo;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Do. So. e del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons.
Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Grasso
l'avvocato Police e l'avvocato Bettoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO e DIRITTO

1. Vengono in decisione gli appelli rispettivamente proposti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dall'Università degli studi di Macerata per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto dalla professoressa So. Do. e, conseguentemente, ha ordinato al Ministero di dichiararla idonea a rivestire la qualifica di professore associato a decorrere dal 1° novembre 1997.
2. Vanno brevemente ripercorsi i tratti salienti della vicenda di fatto sottesa al presente contenzioso.
 - 2.1. La professoressa Do. ha partecipato alla "Seconda tornata di giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati", con riferimento alla disciplina "Lingua e letteratura inglese e angloamericana".
La commissione esaminatrice, all'esito di una prima valutazione, ha ritenuto la professoressa Do. inidonea a ricoprire il ruolo di professoressa associata, ritenendo insufficiente la produzione scientifica della stessa.
 - 2.2. Avverso tale valutazione, la professoressa Do. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche contestando, fra l'altro, la legittimità della decisione della commissione esaminatrice in quanto fondata esclusivamente sulla valutazione dell'attività scientifica, senza avere espresso alcun giudizio sulla rilevanza e sul livello qualitativo dell'attività didattica.
 - 2.3. Con sentenza n. 1537 dell'11 dicembre 2000, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti della commissione ritenuti illegittimi sia per eccesso di potere (perché la commissione avrebbe dovuto approfondire il livello qualitativo dell'attività scientifica), sia per la violazione dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, perché la commissione avrebbe dovuto valutare anche l'attività didattica.
 - 2.4. In ottemperanza al giudicato della richiamata sentenza, la commissione ha proceduto ad una nuova valutazione di idoneità della professoressa Do., all'esito della quale, pur valutando positivamente l'attività didattica svolta dalla professoressa Do., ha ritenuto, comunque, insufficienti le sue pubblicazioni scientifiche e, pertanto, non la ha ritenuta idonea a ricoprire il posto di professore associato.
 - 2.5. Gli atti di tale valutazione sono stati di nuovo impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
3. Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, ritenendo erroneo nel merito il giudizio di inadeguatezza della produzione scientifica della ricorrente. Il Tribunale amministrativo regionale, in particolare, al fine di confutare il giudizio di insufficienza espresso dalla commissione, ha attribuito rilievo determinante alla circostanza che la professoressa Do. avesse documentato la notevole diffusione delle pubblicazioni scientifiche nella comunità scientifica internazionale, sottolineando che due delle predette pubblicazioni hanno

incontrato un notevole successo a livello internazionale (tanto da essere presenti nei cataloghi di numerose importanti biblioteche di tutto il mondo).

Muovendo da tale premessa, il Tribunale ha ritenuto consumato ogni ulteriore ambito di discrezionalità da parte dell'Amministrazione, e, conseguentemente, ha accertato il diritto della ricorrente a rivestire il ruolo di professore associato.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza hanno proposto distinti appelli il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli studi di Macerata.

5. Si è costituita la professoressa Do. chiedendo il rigetto degli appelli.

6. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2013, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione dei ricorsi, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.

8. Gli appelli meritano accoglimento.

9 In primo luogo, la sentenza appellata, nel ritenere "infondato nel merito il giudizio di inadeguatezza della produzione scientifica della ricorrente", ha compiuto un vero e proprio giudizio di merito, finendo per sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità ad essa riservata, travalicando i limiti del sindacato giurisdizionale (anche in sede di giurisdizione esclusiva).

Invero se, certamente, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo implica un pieno accesso ai fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, estendendosi anche ai profili tecnici e alla coerenza logica del ragionamento, si deve, tuttavia, rilevare che, quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità - come nel caso di specie, in cui si tratta di valutare il pregio tecnicoscintifico delle pubblicazioni scientifiche ai fini del conseguimento della idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato - detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai naturali margini di opinabilità. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.

Nel caso oggetto di presente giudizio, la valutazione espressa dalla commissione esaminatrice non presenta profili di irragionevolezza, né di inattendibilità.

La commissione ministeriale, infatti, nell'esaminare due delle produzioni scientifiche della professoressa Do., ha rilevato, quanto alla prima la redazione "in larga misura parafrastica" dell'opera e la scarsa pertinenza del riferimento al metodo suggestopedico del dottor Lozanov, e, quanto alla seconda, l'assoluta non pertinenza della pubblicazione "trattandosi del resoconto romanzato di un'esperienza di vita della candidata". Per il resto, la commissione ha preso atto della presentazione, da parte della candidata, di una serie di traduzioni a livello giornalistico di articoli pubblicati fra il 1980 e il 1988 sul periodico "Loreto", anch'esse ritenute inidonei al fine di formulare un giudizio positivo sull'attività scientifiche.

Tale valutazione, che appare non illogica, risulta congruamente e chiaramente motivata (consentendo di cogliere le ragioni che stanno alla base, nel caso concreto, del giudizio negativo), avendo la commissione utilizzato criteri motivazionali (fondati sulla pertinenza e sulla profondità dei contenuti) che rispettano i principi di coerenza, logicità e adeguatezza.

10. La valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è, del resto, una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l'organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere.

Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso

dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall'Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d'essere della funzione amministrativa della commissione.

11. Nemmeno si può ritenere che l'Amministrazione, ribadendo il giudizio di inidoneità già annullato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con la sentenza n. 1537 del 2000, abbia violato o eluso il relativo giudicato. La precedente sentenza di annullamento aveva censurato il giudizio di inidoneità per due ragioni: a) perché il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche non era sufficientemente motivato; b) perché non era stata valutata anche l'attività didattica.

In esecuzione di tale giudicato di annullamento, la commissione ha valutato in senso positivo l'attività didattica, ma ha poi motivatamente ritenuto che tale positivo giudizio non fosse in grado di superare il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche. Il che appare concretare una valutazione ben distinta e più approfondita da quella a suo tempo censurata dal giudice. Non vi è stata, quindi, una violazione del precedente giudicato, il quale non esauriva i margini di discrezionalità dell'Amministrazione. Al contrario, questa doveva riesercitarla attraverso la rinnovazione, dando un'adeguata motivazione del giudizio sulle pubblicazioni scientifiche e la contestuale valutazione anche dell'attività didattica.

12. Deve ancora rilevarsi che, nel confutare il giudizio di merito della commissione, il Tribunale amministrativo regionale ha dato rilievo determinante alla notevole diffusione delle pubblicazioni nella comunità scientifica, ritenendo di conseguenza, proprio alla stregua di tale diffusione, non necessaria, ed anzi "superflua, l'effettuazione di una consulenza tecnica o di altro analogo incumbente istruttorio".

Anche sotto tale profilo, le conclusioni cui giunge la sentenza appellata non sono persuasive e non valgono a dimostrare l'inattendibilità del giudizio della commissione. Il mero fatto estrinseco della diffusione di una pubblicazione in ambito scientifico, infatti, non è elemento sufficiente per riconoscere all'opera una dignità ed originalità scientifica tale da sorreggere, di per sé, un giudizio di idoneità a professore associato. Al contrario, la commissione esaminatrice ha spiegato, con puntuali riferimenti al contenuto delle pubblicazioni, le ragioni per le quali le stesse non erano in grado di sorreggere un positivo giudizio di idoneità.

13. Va ancora sottolineato, ad ulteriore conferma di come il Tribunale amministrativo regionale abbia, nella specie, superato i limiti della funzione giurisdizionale, che la sentenza appellata non si è limitata a censurare per difetto di motivazione la valutazione espressa dalla commissione esaminatrice, ma ha direttamente sostituito il giudizio negativo espresso all'esito del procedimento, con un proprio giudizio positivo, finendo, così, per accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel ruolo dei professori associati. In tal modo è stata ulteriormente invasa, attraverso una indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, la sfera di discrezionalità riservata all'amministrazione stessa, cui è stata preclusa ogni ulteriore valutazione sull'idoneità della candidata a ricoprire il ruolo di professore associato.

14. Le considerazioni che precedono giustificano senz'altro l'accoglimento degli appelli proposti dalle Amministrazioni e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso in primo grado.

15. Sussistono i presupposti, considerate le peculiarità della vicenda, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li accoglie; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 FEB. 2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 08/04/2014

Numero: 1646

Parti Soc. S.L.Q. C. Roma Capitale

Fonti Foro Amministrativo (II) 2014, 4, 1077 (s.m)

Classificazione

-
- DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - Patrimonio - - in genere
 - Testo
-

Demanio e patrimonio - Patrimonio - In genere - Suolo pubblico comunale - Occupazione stabile in concessione - Rilascio e diniego - Sindacato giurisdizionale - Limiti.

L'individuazione delle aree da ricomprendere nei piani di massima occupabilità e nei c.d. piani zeri, oltre che gli stessi criteri in virtù dei quali operare tale individuazione, costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa e come tale sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà ed illogicità delle scelte e salvo il caso che queste ultime siano determinate da un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti, e sempre che le scelte concretamente operate siano suffragate da adeguata motivazione da cui possa ricostruirsi l'iter logico — giuridico che le hanno giustificate.

MASSIME

Estremi

Autorità: T.A.R. Trieste (Friuli-Venezia Giulia) sez. I

Data: 24/03/2014

Numero: 113

Parti OMISSIS ed altro **C.** Ministero difesa ed altro

Fonti Redazione Giuffrè amministrativo 2014, 3, 418

Classificazione

-
- FORZE ARMATE - Avanzamento ufficiali - - in genere
 - Testo
-

Forze armate - Avanzamento ufficiali - In genere - Giudizi diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel periodo di riferimento - Sono espressione di discrezionalità tecnica - Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità - Profili e limiti.

I giudizi, diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel periodo di riferimento, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto

Autorità: Consiglio di Stato sez. II

Data: 03/03/2014

Numero: 2878

Parti- C. Min. difesa e altro

Fonti Foro Amministrativo (II) 2014, 3, 835

Classificazione

- ATTO AMMINISTRATIVO - Discrezionalità Tecnica
 - Testo
-

Atto amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Discrezionalità tecnica - Sindacabilità - Limiti.

L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nell'esercito costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.